

(N. 1938)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, numero 610, che prevede modificazioni agli ordinamenti degli istituti di previdenza per i dipendenti degli Enti locali, in riforma dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, statuisce che le domande di riscatto e di riconoscimento dei servizi militari, possono essere validamente presentate, in caso di morte dell'iscritto, dalla vedova o dagli orfani entro 90 giorni dalla data di cessazione del servizio.

Si verifica, ora, che in questi casi previsti dalla legge e precisamente nei casi di « cessazione del servizio per morte dell'iscritto » molte vedove, o per mera ignoranza, od anche perchè nulla sanno sui precedenti di servizio e della posizione dell'avente diritto, specie nei confronti del riscatto di servizi che potrebbero essere utili a pensione, trascurano di presentare, nei termini, la domanda di riscatto dei servizi, oppure la producono con sensibile ritardo, precludendosi così la possibilità di ottenere un riscatto, a volte indispensabile, per con-

seguire il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

Sembra, pertanto ingiusto che soltanto per ignoranza, o altro, dell'osservanza dei termini, si debba decadere dal diritto di richiedere la pensione.

Nell'attuale momento storico, in cui il principio della sicurezza sociale va sempre più diffondendosi al fine di liberare ogni cittadino dal bisogno, una norma dettata nell'interesse dell'avente diritto, ma con criteri temporali molto restrittivi, sembra anacronistica. E perciò va modificata.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un temperamento dell'articolo 27 lettera *b*) della legge sopracitata, allo scopo di dare la possibilità, anche ai più sprovveduti, di poter produrre la domanda di riscatto entro un periodo di tempo di maggior respiro e comunque entro almeno due anni dalla data di cessazione del servizio.

Si ha pertanto motivo di confidare che gli onorevoli senatori della Repubblica vorranno approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, è modificato nel modo seguente:

«dalla vedova e dagli orfani entro due anni dalla data di cessazione del servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio».